

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
II^a SEZIONE
COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CSA
(2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CITTA' GIARDINO AVVERSO LE SANZIONI:
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA 3 GARE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POGGI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ GIARDINO/TIGULLIO CALCIO A 5 DEL 20.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 25.02.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Giardino di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

2. RICORSO SIG. ROSSI WALTER AVVERSO L'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PER TARDIVITÀ CON RIGUARDO ALLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.1.2021 CON PRECLUSIONE DEFINITIVA EX ART.19 COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL FIVE CAROVIGNO/FOOTBALL FIVE LOCOROTONDO DEL 12.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 18.2.2016)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Rossi Walter. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARCISO ANTONIO SEGUIDO GARA FOGGIA CALCIO/LUPA CASTELLI DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l di Foggia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. BIANCONI NIKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Bianconi Niko. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

5. RICORSO SIG. GALLI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.3.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Galli Giovanni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 8 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio